



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**RAPPORTO SULLA VISITA EFFETTUATA NEL CENTRO DI PERMANENZA PER I
RIMPATRI (CPR) DI PALAZZO SAN GERVASIO (12 dicembre 2024)**

(Delegazione: Mario Serio, membro del Collegio del Garante nazionale, Elena Adamoli, e Silvia Levorato, componenti dell'Ufficio)

1 CONTESTO DELLA VISITA

1.1 Il 12 dicembre 2024 una delegazione del Garante nazionale guidata da Mario Serio, componente del Collegio del Garante nazionale ha effettuato una visita al Cpr di Palazzo San Gervasio.

Nel corso dell'accesso, l'Autorità di garanzia ha intrattenuto colloqui con il Funzionario responsabile del dispositivo di vigilanza, Commissario dott. Andrea Ferrario, con la responsabile dell'Ufficio immigrazione dott.ssa Ludovica Strano, con la responsabile dell'ente gestore Cooperativa Officine Sociali, dott.ssa Maria Cristina Lorusso e con le altre varie figure professionali impiegate nella struttura. La Prefettura di Potenza non è stata in grado, per esigenze d'ufficio, di inviare un proprio funzionario ma per le vie brevi il Capo di Gabinetto si è dichiarato disponibile a corrispondere ad ogni richiesta del Garante nazionale.

1.2 Prima di esaminare gli esiti dell'attività di monitoraggio, il Garante nazionale intende esprimere apprezzamento per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale da parte della Regione Basilicata con Legge 3 febbraio 2025 n. 13.

L'introduzione della figura di garanzia nell'ordinamento regionale colma un vuoto più volte rilevato dal Garante nazionale con riferimento a tutte le strutture di privazione della libertà del territorio e amplia gli strumenti di tutela a disposizione dei cittadini stranieri trattenuti nei Cpr, rispetto alla funzione di trattazione dei reclami (articolo 14, comma 2 bis T. U. Imm.) e di visita dei Cpr (articolo 19, comma 3 del Decreto-legge 13/2017).

Si esprime ora l'auspicio che l'Autorità di garanzia sia al più presto nominata e l'Ufficio reso operativo.

Il Garante accoglie, altresì, con favore la recente nomina del "Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" da parte della Provincia di Potenza.

A (P) Ciò considerato, si raccomanda di includere i garanti territoriali tra le autorità che possono accedere al centro senza necessità di autorizzazione,



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

apportando le necessarie modifiche all'ordinanza generale del 26.11.2024 con cui la Questura di Potenza ha fissato le disposizioni della struttura (d'ora in poi ordinanza generale della Questura di Potenza)¹.

2 INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Dal 2023 il Centro è gestito dalla Cooperativa Officine Sociali, il cui contratto d'appalto scadrà il 30 giugno 2025. L'ente gestore garantisce la presenza di mediatori e di personale infermieristico nell'arco completo delle ventiquattrore mentre, prendendo a riferimento la settimana, psicologo e assistente sociale sono presenti 40 ore, il medico 35 ore e l'informatore legale 16 ore.

2.2 Dal 1° gennaio al 15 dicembre 2024 sono state complessivamente trattenute 734 persone, delle quali 178 provenienti da un Istituto penitenziario.

A fronte di una capienza di 88 posti, il giorno della visita erano presenti 73 persone, di cui:

- nr. 3 persone presenti al Cpr da oltre tre mesi²;
- nr. 31 persone presenti da più di un mese ma meno di tre mesi;
- nr. 39 persone presenti da meno di un mese (tra queste 16 persone hanno fatto ingresso da meno di una settimana).

Le nazionalità degli stranieri presenti al Centro erano così suddivise: 32 marocchini; 12 tunisini; 6 gambiani; 2 ghanesi; 2 senegalesi; 2 algerini; 2 ivoriani; 2 ecuadoregni; 2 pakistani; 1 Indiano; 1 cubano; 1 filippino; 1 kosovaro; 1 bengalese; 1 russo; 1 georgiano; 1 nigeriano; 1 egiziano; 1 moldavo; 1 albanese³.

Rispetto alla collocazione delle persone all'interno dei moduli, vi è una promiscuità tra persone con posizioni giuridiche differenti (persone trattenute per irregolarità amministrativa, soggetti provenienti dal circuito penale e richiedenti asilo)⁴.

Inoltre, alla data della visita è presente un cittadino gambiano al modulo n. 13, di fatto in isolamento. Successivamente all'accesso, il Garante Nazionale ha chiesto informazioni a riguardo: l'Ente gestore ha comunicato (con nota prot. 0000315 del 15 gennaio 2025) che l'isolamento della persona non era dovuto ad alcun motivo sanitario o disciplinare (per altro non previsto all'interno dei Cpr), ma è durato solo poche ore, in quanto successivamente si è disposto l'ingresso di altre persone.

¹ L'ordinanza dispone che il Garante regionale accede al Cpr previa autorizzazione della Prefettura. Tuttavia, l'articolo 19, comma 3 del Decreto-legge 13/2017 ha stabilito l'applicabilità dell'articolo 67 O.P. anche alle visite ai Cpr.

² Lo straniero trattenuto da più tempo è un cittadino indiano entrato nel Cpr l'11 luglio 2024.

³ Il cittadino più giovane era un marocchino di 19 anni mentre il più anziano un cittadino pakistano di 55 anni.

⁴ La separazione dei richiedenti asilo è prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e dall'articolo 4 comma 2 lett. i) dell'attuale Regolamento Cpr.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

2.3 Dalla consultazione del registro degli eventi critici in uso all'ente gestore⁵ è emersa la registrazione di 120 accadimenti, di cui:

- n. 42 eventi classificati come "atti vandalici", intesi come incendio di beni mobili (per lo più materassi, lenzuola) e danneggiamento ad oggetti e alla struttura;
- n. 53 eventi "proteste", intesi come eventi che includono danneggiamenti, incendi, collettivi o da parte di una sola persona, con finalità di protesta;
- n. 5 aggressioni fisiche al personale;
- n. 9 risse tra persone trattenute;
- n. 5 episodi di autolesionismo;
- n. 1 decesso;
- n. 5 "altro".

In base ai dati forniti dall'Ufficio immigrazione della Questura dal 1° gennaio al 15 dicembre 2024 erano stati arrestati due cittadini stranieri per responsabilità afferenti a condotte tenute all'interno della struttura⁶.

3 CONDIZIONI MATERIALI

Il Cpr di Palazzo San Gervasio presenta serie carenze strutturali.

3.1 Moduli detentivi

3.1.1 La fisionomia del centro è connotata da scarsità di arredi, sbarre alle finestre e una copertura metallica a maglia molto fitta nell'area esterna di pertinenza del settore⁷.

⁵ La delegazione ha esaminato il registro eventi critici, relativo al periodo 1° gennaio 2024-12 dicembre 2024 rilevando, nel periodo considerato, due diverse modalità di registrazione.

Nel periodo gennaio-agosto 2024, gli eventi critici vengono così registrati: DATA; ORARIO EVENTO; MODULO COINVOLTO; CAUSA DELL'EVENTO; AUTORITA' INTERVENUTE; RILEVAZIONE DANNI; DESCRIZIONE EVENTO (l'evento critico non viene classificato in una tipologia specifica).

Nel periodo settembre-dicembre 2024, invece, l'introduzione di un sistema informatico di registrazione eventi ha introdotto una nuova modalità di archiviazione degli eventi critici: ID OSPITE; TIPOLOGIA EVENTO; DESCRIZIONE EVENTO; EVENTUALI DANNEGGIAMENTI; INVII AL PRONTO SOCCORSO.

L'introduzione del registro informatico e di una classificazione degli eventi critici è un miglioramento della tenuta del registro; tuttavia, il cambiamento di modalità in corso dell'anno ha reso, per la delegazione, difficile avere un quadro chiaro della tipologia degli eventi accorsi. Inoltre, nel periodo settembre-dicembre, di n.61 eventi critici registrati, n. 22 sono stati registrati come "eventi critici", genericamente, comprendendo una serie disparata di situazioni (incendi, proteste, aggressioni verbali al personale): in alcuni casi, questo tipo di eventi non hanno alcune differenze sostanziali con quelli registrati come "Atti vandalici".

⁶ Per gli stessi motivi, nel 2023, la Questura ha riferito l'arresto di una persona.

⁷ Una tale configurazione, sotto alcuni profili simile all'architettura degli Istituti penitenziari, è stata stigmatizzata dal Cpt che ha incoraggiato le Autorità italiane a rimuovere le griglie applicate alle finestre e a rivestimento delle aree esterne e a prevedere una specifica formazione per il personale adibito alla sicurezza affinché adotti un approccio più dialogante e basato su una valutazione del rischio individuale (paragrafo 31 del Rapporto del CPT del 2024).



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Vi sono 14 moduli abitativi di diversa capienza disposti a elle e circondati da alte cancellate perimetrali.

Un'area abitativa è inutilizzata e funge da modulo di riserva quando sia necessario sfollare temporaneamente un settore per interventi di riparazione.

La delegazione ha fatto accesso al modulo nr. 8 (capienza 8 posti) e al modulo nr. 2-3 (capienza 16 posti).

3.1.2 Nei moduli visitati la delegazione ha osservato che sono assenti sale socialità/mensa (articolo 4, paragrafo 4, lettera g Regolamento sui Cpr) e i tavoli e le panche in muratura per la consumazione dei pasti sono collocati in corridoio (e nell'area esterna, chiaramente fruibile solo in presenza di favorevoli condizioni climatiche). In mancanza di una zona-giorno comune, la televisione è appesa al muro della stanza di pernottamento, dove non ci sono sedute ma solo letti (anch'essi in muratura).

Gli ambienti risultano molto bui a causa della copertura fitta dell'area esterna e delle schermature che le persone trattenute applicano ai neon delle stanze di pernottamento per proteggersi dall'illuminazione artificiale che rimane sempre accesa anche di notte.

3.1.3 Si è rilevata, come in altre strutture⁸, la mancanza di campanelli di chiamata utilizzabili per chiedere l'intervento urgente del personale all'interno dei moduli, per esempio in occasione di malori, episodi di aggressione o disordini (paragrafo 31 del Rapporto del CPT del 2024⁹).

Tale standard elementare di sicurezza è particolarmente importante nel Cpr di Palazzo San Gervasio, i cui moduli detentivi occupano un'ampia area e alcuni (come il modulo 2-3 visitato) sono molto distanti dalla palazzina uffici dell'Ente gestore e dal piazzale in cui è solito sostare il dispositivo di vigilanza; se, per esempio, una persona accusa un malore, i trattenuti non possono fare altro che urlare per richiamare l'attenzione degli operatori.

La vicenda del decesso di D. O. il 5 agosto 2024, all'interno del modulo nr. 6 del Cpr, per cause in corso di accertamento, impone una nuova valutazione urgente della tematica.

B (P) Il Garante nazionale richiama, pertanto, la propria **raccomandazione più volte espressa di dotare i settori detentivi di campanelli per richiedere l'intervento urgente del personale nei moduli.**

Malgrado vi siano già Cpr privi di questi elementi architettonici tipici di regimi particolarmente securitari del mondo carcerario, si prende atto che nella propria risposta il Governo italiano abbia replicato di non poter condividere la proposta del Comitato per motivi di sicurezza.

⁸ Da ultimo si veda la Lettera – Rapporto sulla visita realizzata al Cpr di Roma il 5 febbraio 2024.

⁹ «Call bells should be systematically installed in all detention modules of all CPRs visited». Si veda, inoltre, regola 18.2 lettera c) delle Regole penitenziarie europee.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Inoltre, constatata la prassi di mantenere sempre accesa la luce nelle stanze di pernottamento anche nelle ore notturne,

C (P) il Garante nazionale rinnova la raccomandazione che sia sempre assicurata alle persone trattenute la possibilità di accensione/spegnimento autonomo della luce negli ambienti dedicati al riposo nelle ore notturne¹⁰.

3.2 Locali di uso comune all'esterno dei moduli

3.2.1 Negli ambienti esterni ai moduli, funzionali alle prestazioni dei servizi di competenza dell'Ente gestore si rilevano ulteriori carenze: mancano locali per le attività a cura dell'informatore legale, che svolge i colloqui all'aperto davanti al cancello di ingresso dei settori con la persona destinataria dell'informativa dietro le sbarre (articolo 4, paragrafo 2 lettera f Regolamento sui Cpr¹¹) e non vi sono ambienti per lo svolgimento di attività ricreative o formative (articolo 4, paragrafo 2 lettera m Regolamento che prescrive la realizzazione delle attività in spazi appositamente dedicati).

Allo stato, le attività vengono pianificate nell'unico locale disponibile nella palazzina – uffici, la sala c.d. di “degenza”, utilizzata anche per i colloqui con lo psicologo e l'assistente sociale che può al massimo accogliere quattro persone. In alternativa, le attività si svolgono all'aperto con gli operatori che sostano all'esterno dei moduli e che interagiscono con i cittadini stranieri che rimangono dietro le sbarre.

3.2.2 La sala c.d. di “degenza” è astrattamente adibita a “locale di osservazione sanitaria” per l'alloggiamento temporaneo di persone con particolari esigenze sanitarie. Tuttavia, difetta dei requisiti elementari funzionali a tale scopo: il locale, munito di tre letti, è privo di un accesso diretto ai servizi igienici che si trovano all'esterno, reca una scaffalatura piena di faldoni e l'armadio chiuso (con un codice) per la custodia dei farmaci per le terapie sostitutive.

¹⁰ Con riferimento a tale specifica Raccomandazione, il Ministero dell'interno aveva comunicato che in occasione degli interventi di ristrutturazione sarebbe stata valutata la possibilità di modificare l'impianto elettrico al fine di modulare, in base alle esigenze concrete, la luminosità dei locali (risposta del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – dell'11 ottobre 2018 al Rapporto tematico sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per il rimpatrio in Italia nel periodo febbraio-marzo 2018).

A tal proposito si rammenta che lo standard è richiamato nella Guida sulla detenzione amministrativa di migranti e richiedenti asilo del Consiglio d'Europa: «Detention facilities should be secure and hygienic and should protect detained persons from undignified and inhuman treatment. To promote and observe these standards, the following should be guaranteed: [...] during the night, the ability to turn artificial light off or block natural light out» (Novembre 2023).

¹¹ ...il gestore [...] assicura che i colloqui relativi al servizio di informazione legale, nonché quelli relativi all'assistenza socio-psicologica, vengano svolti tutelando la riservatezza.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Inoltre, come già precisato, il locale è dedicato agli interventi dello psicologo e dell'assistente sociale che, pertanto, in caso di adibizione per la degenza di uno straniero, perderebbero l'unico spazio disponibile per i colloqui.

Alla richiesta della delegazione di consultare il registro dei transiti - previsto dall'articolo 3, comma 4 del Regolamento – è stato, infatti, risposto che non vi è mai stata la necessità di istituire tale documento perché, di fatto, l'ambiente non viene impiegato come “locale di osservazione sanitaria”¹².

La mancanza di un locale di osservazione sanitaria, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento, si è rivelata di impatto particolarmente negativo allorché, in chiusura della visita, uno straniero è rientrato al Cpr dall'Ospedale con la gamba ingessata per un infortunio durante l'attività sportiva e l'ente gestore non sapeva dove alloggiarlo, non essendo consentita la carrozzina nei moduli detentivi (peraltro privi di servizi igienici adatti a persone impossibilitate alla deambulazione).

La carenza di un locale detentivo a disposizione del medico per l'alloggiamento temporaneo di persone che presentano particolari condizioni di salute si è rivelata molto pregiudizievole in relazione alla situazione di alcuni cittadini stranieri rimasti a lungo trattenuti nel Cpr di Palazzo San Gervasio, prima di essere dimessi per motivi di salute, malgrado le particolari condizioni di vulnerabilità in cui versavano¹³.

3.2.3 Infine, nei locali di pertinenza dell'area sanitaria spicca la mancanza di un lavandino all'interno dell'infermeria dove vengono effettuate le visite e somministrate le terapie. Ciò in contrasto con i Requisiti minimi dell'Ambulatorio e Strumentario allegato al Regolamento – Allegato 1 b che prescrive che in tale tipo di locale vi sia un lavandino con rubinetto a pedale.

Ciò premesso il Garante nazionale formula le seguenti raccomandazioni:

D1 (P) il locale di osservazione sanitaria sia reso effettivamente conforme allo scopo di alloggiare persone che il personale medico ritenga necessario trasferire dai settori detentivi al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività nelle more dell'iter di espletamento della rivalutazione sanitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento Cpr;

¹² La circostanza sarebbe peraltro contraddetta da quanto appreso con riferimento a un cittadino straniero oggetto di segnalazione al Garante nazionale, il quale, secondo quanto riportato dalla responsabile, sarebbe stato temporaneamente alloggiato nella “stanza di degenza” prima di essere trasferito in un modulo.

¹³ Il Garante nazionale ha ricevuto alcune segnalazioni al riguardo.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

D2 (P) i locali di assistenza sanitaria siano adeguati ai requisiti minimi previsti nell'Allegato 1 b) del Regolamento Cpr.

4 TUTELA DELLA SALUTE

4.1 Valutazione sanitaria preliminare all'ingresso

4.1.1 Dal colloquio con il medico in servizio il giorno della visita¹⁴, sono emersi il problema generale relativo alla sommarietà delle verifiche sanitarie preliminari all'ingresso e quello inerente alla mancanza di documentazione sanitaria attestante, in ipotesi, problemi di salute della persona o terapie in corso¹⁵. A tal riguardo, è stato fatto riferimento alla delicata questione dell'acquisibilità della cartella sanitaria delle persone provenienti dal carcere¹⁶.

In particolare, è stato esaminato il caso delle persone affette da tossicodipendenza che giungono al Cpr prive di esame tossicologico e piano terapeutico¹⁷: nelle more di definizione della terapia da parte del Serd, nell'ipotesi di crisi astinenziale, la persona viene condotta in Ospedale (con aggravio, conseguente, delle prestazioni a carico del SSN).

A tal riguardo, andrebbe chiarito se vi è la possibilità di realizzazione della verifica tossicologica prima dell'arrivo al Cpr, in occasione della visita di idoneità sanitaria, anche al fine di valutare preliminarmente se una persona con problemi di dipendenza possa essere adeguatamente assistita in un Cpr e da ultimo rimpatriata in condizioni di sicurezza per la sua salute¹⁸.

4.1.2 Sempre in tema di certificazione di idoneità alla vita in comunità ristretta, la Direttrice riferisce di aver ricevuto l'indicazione di accettare in ingresso nel Cpr anche persone che vi giungono senza visita medica. In effetti nel Protocollo d'intesa per la

¹⁴ Si tratta di un medico psichiatra contrattualizzato dal gestore da circa un mese, presente 4 giorni al mese, in aggiunta al monte ore del medico previsto dal contratto. Il Garante nazionale apprezza la scelta di garantire tale servizio aggiuntivo.

¹⁵ Alla delegazione, viene a mo' d'esempio, sottoposta la certificazione rilasciata in un modulo pre-stampato per un cittadino tunisino il 12 dicembre 2024 che, fatte salve patologie in fase di incubazione o di quiescenza, esclude l'infezione da Covid, sintomi e/o segni clinici riferibili a malattie contagiose e/o diffuse allo stato florido.

¹⁶ Lo psicologo del centro riferisce difficoltà di interlocuzione con i servizi sanitari degli Istituti penitenziari osservando che solo in pochi casi riesce effettivamente ad acquisire la documentazione medica dello straniero.

¹⁷ Viene, per esempio, riferito il caso di una persona in terapia con suboxone, arrivata al Cpr il 7 dicembre dal carcere di Frosinone senza documentazione, poco dopo l'ingresso nel Cpr ha sviluppato crisi di astinenza (non assumeva terapia da giorni).

¹⁸ A tal riguardo, il CPT, nel Rapporto sul monitoraggio del volo di rimpatrio forzato realizzato dalla Germania verso il Pakistan il 5 settembre 2023, richiama le Autorità tedesche al rispetto del principio di continuità delle cure nel Paese di rinvio incoraggiandole ad approntare ogni necessaria misura prima di procedere al rimpatrio di una persona sottoposta a una terapia sostitutiva per oppioidi.

<https://rm.coe.int/1680af2743>



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta presso il Cpr di Palazzo San Gervasio, stipulato tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP, la Prefettura e la Questura di Potenza, l'Azienda ospedaliera regionale “S. Carlo” di Potenza e la Società Coop. “Officine Sociali” il 23 novembre 2023 (d’ora in poi Protocollo Prefettura – Asp Potenza), è stabilito che, in caso di mancanza di detta certificazione, il medico del Cpr la richieda all’ASP, che è tenuta a rilasciarla nel termine massimo di 48 ore dalla richiesta. Simile previsione non risulta allineata alla disposizione del Regolamento che, nel caso eccezionale sopraindicato, stabilisce che la visita da parte del medico dell’Asl, con cui la Prefettura sede del Cpr ha sottoscritto apposito accordo, debba essere realizzata entro 24 ore dall’ingresso nel CPR (articolo 3, comma 2 Regolamento CPR)¹⁹.

Peraltro, nel contesto detentivo del Cpr di Palazzo San Gervasio, il differimento della valutazione medica da parte di un sanitario del SSN rischia di mettere in pericolo anche la salute della restante popolazione detenuta dal momento che la struttura non dispone di locali di osservazione sanitaria deputati al caso in cui sia in discussione la compatibilità delle condizioni di salute dei trattenuti con la loro permanenza nel Cpr.

E (P) Nei casi eccezionali in cui la visita non sia stata effettuata prima dell’ingresso nel Cpr, si raccomanda di allineare le prassi al Regolamento, garantendo la realizzazione della visita di idoneità sanitaria da parte del medico dell’Asl o dell’azienda ospedaliera entro 24 ore dall’arrivo nel Centro.

4.2 Assistenza medica nel Cpr e rivalutazione sanitaria

4.2.1 Il problema della sommarietà delle valutazioni mediche dirette a valutare la compatibilità dello stato di salute della persona con il trasferimento nel Cpr rischia di determinare effetti ancor più nocivi nel caso in cui, come rilevato dal Cpt nel proprio Rapporto, anche la visita medica di ingresso realizzata nel Cpr sia poco approfondita, si limiti a rilevare i principali parametri vitali e a effettuare l’anamnesi delle malattie infettive senza attenzione alla possibile presenza di disturbi psichiatrici, patologie acute o croniche, infezioni, dipendenze, ferite, esigenze terapeutiche, condizioni di vulnerabilità, segni di violenza, traumi e abusi secondo le Linee guida dell’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP) e della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) richiamate dall’articolo 3 del Regolamento Cpr (paragrafo 50 del Rapporto CPT). A tal proposito si rammenta che, nell’ambito di tale scrutinio, è compito del medico tenere conto anche delle “caratteristiche strutturali” del Centro (articolo 3, comma 3

¹⁹ La norma, peraltro, non contempla l’ipotesi che lo straniero non sia stato sottoposto affatto a visita ma semplicemente disciplina l’ipotesi che la valutazione pre-ingresso non sia stata effettuata da un medico del SSN.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Regolamento Cpr) al fine di valutare l'effettiva capacità di adeguata presa in carico della persona.

4.2.2 Sotto questo profilo, risulta, altresì, molto critica la prassi, di cui si sta per dire, riferita alla delegazione del Garante nazionale in visita al Cpr di Palazzo San Gervasio: in occasione di un nuovo ingresso, in caso di assenza dal servizio del medico (presente 35 ore a settimana), la realizzazione dello screening medico e la relativa compilazione della "Scheda medica di primo ingresso" viene effettuata dall'operatore sanitario, che non ha competenza e ruolo clinico ma semplicemente assistenziale²⁰. Malgrado la persona venga successivamente sottoposta a visita da parte del medico, nelle more vi è, tuttavia, il rischio che non si identifichino tempestivamente condizioni di salute che necessitano di interventi urgenti e comunque non compatibili con la permanenza in una struttura non medicalizzata come il Cpr²¹; inoltre, anche nell'ottica di tutela del personale di polizia operante all'interno della struttura, è fondamentale il ruolo del medico nell'attestare nell'immediatezza dell'ingresso nel centro la presenza di pregressi segni di maltrattamento²². A tal riguardo, deve essere altresì esaminato il profilo di legittimità che inerisce alla materiale compilazione di un documento -di competenza del medico- da parte di un operatore sanitario; fatte salve valutazioni di opportunità, andrebbe almeno modificata la modulistica con la previsione di schede a cura del personale infermieristico. La prassi appare, peraltro, in contrasto con le disposizioni dell'ordinanza generale della Questura di Potenza che prevede che comunque, a prescindere dall'orario lavorativo, il personale medico del Cpr sia sempre reperibile nelle 24 ore.

4.2.3 Alla luce della documentazione esaminata nella trattazione di alcune segnalazioni che riguardavano persone trattenute a Palazzo San Gervasio, deve essere rilevato che nella pratica la certificazione di rivalutazione sanitaria può giungere con molto ritardo rispetto all'emersione delle particolari condizioni di salute e di vulnerabilità che ne determinano la sua emissione²³.

²⁰ Lo stesso CPT riporta nel proprio Rapporto l'impressione che lo screening del medico del Cpr dopo l'ingresso nella struttura «...was of a cursory nature, based on the previous fitness for detention as assessed by the ASL doctor, and mainly focused on the opening of a medical file».

²¹ Si consideri per esempio la tragica vicenda del cittadino straniero deceduto in Ospedale a Potenza nel 2022 dopo poche ore dall'ingresso nel Cpr.

²² Paragrafi 23 e 52 Rapporto CPT.

²³ A tal riguardo, a tutela delle persone che manifestano segni di disagio mentale, il Cpt, con specifico riferimento al Cpr di Roma, ha raccomandato alle Autorità italiane di verificare che la cooperazione tra i vari attori coinvolti nella relativa presa in carico (in particolare personale del Cpr e medici psichiatri dell'Asl) sia rafforzata affinché tutti i cittadini stranieri trattenuti che manifestino disturbi psichiatrici o vulnerabilità siano tempestivamente indirizzati ai competenti servizi psichiatrici per l'approntamento di uno specifico piano terapeutico e, se necessario, per un nuovo esame di idoneità sanitaria alla permanenza nel Cpr (paragrafo 57 Rapporto CPT).



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Si osserva, altresì, che, nel caso di valutazioni psichiatriche, il medico si limita a stabilire una terapia senza interrogarsi sulla compatibilità delle condizioni di salute con la misura restrittiva.

4.2.4 Nel menzionato Protocollo sottoscritto tra la Prefettura e l'Asp Potenza è stabilito che nel caso di invii urgenti in Ospedale, in fase di dimissioni, sia valutata la compatibilità dello stato di salute della persona con il ritorno nel Cpr.

Il Garante nazionale esprime apprezzamento per tale previsione che assicura l'aggiornamento e l'attualità dell'idoneità sanitaria.

In relazione alla puntualizzazione che simile valutazione sia effettuata su specifica e motivata richiesta, deve invece essere consentita piena esplicitazione del dovere professionale del medico in ragione delle norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione.

4.2.5 Nel Cpr di Palazzo San Gervasio non sono stati definiti protocolli di trattamento delle vulnerabilità e del rischio suicidario e in caso di atti di autolesionismo, il personale si limita a riferire che, come misura di contrasto, vengono aumentati i colloqui con psicologo e assistente sociale.

4.2.6 Infine, va richiamato il dovere del medico di indossare il camice, indumento che, in un contesto di privazione della libertà, connotato peraltro dalla possibilità di barriere linguistiche, appare particolarmente importante anche per un'immediata identificazione del ruolo del professionista e l'instaurazione di una effettiva relazione di cura e di fiducia.

4.3 Garanzie in fase di dimissioni

4.3.1 Relativamente alla fase di rilascio dal Cpr, è emerso il problema delle dimissioni di persone vulnerabili bisognose di assistenza.

Nelle settimane precedenti alla visita, il Garante nazionale aveva seguito la vicenda di un cittadino marocchino A. N., che dopo plurimi consulti psichiatrici in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto la diagnosi di "*deficit cognitivo*" e "*psicosi non specificata*", che secondo direttiva ministeriale risultano incompatibili con la permanenza nella struttura. Nel certificato, il medico psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale del territorio raccomandava di programmare *dimissione protetta*.

Malgrado la prescrizione medica, al momento del rilascio non veniva adottata alcuna misura di sostegno, di carattere sanitario o sociale, e allo straniero venivano semplicemente comunicate le dimissioni con la contestuale notifica dell'ordine di allontanamento dal territorio italiano.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Nel caso risulta violata sia la raccomandazione medica, sia la disciplina di settore per i rimpatri.

F (P) In merito il Garante nazionale rinnova la propria **raccomandazione che le Amministrazioni responsabili mettano sempre in atto tutte le misure necessarie per garantire alle persone straniere poste sotto la custodia dello Stato, anche in fase di rilascio dal Cpr, le cure e l'assistenza necessarie a tutelare la loro integrità fisica.**

A tal fine, rammenta la circolare del 22 settembre 2021 con cui la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha sottolineato la necessità che nell'ambito degli accordi sottoscritti tra le Prefetture e le strutture sanitarie pubbliche sia previsto che “anche in fase di rilascio dal CPR vengano prestate le cure e l'assistenza necessarie a tutelare l'integrità fisica dei migranti, nell'ambito del quadro normativo vigente”.

4.3.2 La questione delle dimissioni di persone vulnerabili, nel caso di Palazzo San Gervasio, è accentuata dalla mancanza di una linea di trasporto locale che colleghi il centro con altre località e dalla esiguità dei collegamenti esistenti nei centri urbani limitrofi²⁴.

Secondo quanto riferito alla delegazione, i centri urbani più vicini al Cpr, serviti dalla rete di trasporto pubblico, sono Palazzo San Gervasio a circa 4-5 km e Spinazzola a circa 11 km di distanza; per raggiungerli bisogna percorrere una strada stretta, scarsamente illuminata. Nelle ore serali, peraltro, le corse dei mezzi pubblici sono sospese²⁵. Il problema della mancanza di mezzi di trasporto pubblico all'uscita dal centro ha ovviamente carattere generale e riguarda tutti i cittadini stranieri rilasciati.

Il Garante nazionale è consapevole che si tratta di difficoltà strutturali di difficile risoluzione nel breve periodo; tuttavia, ritiene che vi sia spazio per iniziative in grado di attenuarne l'impatto che determinano sui diritti fondamentali dei cittadini stranieri.

G (P) **Ciò considerato, il Garante nazionale raccomanda che agli stranieri rimessi in libertà sia consegnato un foglio con le informazioni essenziali sulla rete dei trasporti locali disponibili prossimi al Cpr e, in linea generale, che,**

²⁴ La tematica è emersa anche da una segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel mese di febbraio 2025 relativa a una persona dimessa dal Cpr in condizioni di salute estremamente precarie e che è stata soccorsa da un volontario all'uscita dalla struttura e poi trasferita all'Ospedale di Melfi.

²⁵ La Direttrice riferisce che è frequente che le dimissioni avvengano dopo le ore 18.00.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

nell'organizzazione delle dimissioni, gli orari della rete di trasporto pubblico siano tenuti in debita considerazione.

4.3.3 La garanzia della continuità dei trattamenti farmacologici trova riconoscimento e attuazione nella prescrizione contenuta nel Regolamento in base alla quale «Il gestore fornisce al personale di accompagnamento la necessaria copertura farmacologica almeno fino alla conclusione delle procedure di rimpatrio e comunque secondo la prescrizione del medico»²⁶.

In base a quanto riferito dal medico di Palazzo San Gervasio, la fornitura di un quantitativo suppletivo di medicinali viene assicurata, per uno o due giorni al massimo, solo in caso di rimpatrio e ciò, tramite la consegna della terapia al personale di polizia impiegato nel dispositivo di scorta.

Deve, altresì, essere rammentata la necessità di consegnare a ogni *dimittendo* copia della propria documentazione sanitaria anche in vista dell'eventuale prosecuzione di trattamenti a carico del servizio sanitario²⁷ o di ripristino della terapia nel Paese di rinvio in caso di rimpatrio.

H (P) Il Garante Nazionale raccomanda che in fase di dimissioni di persone con trattamenti farmacologici in corso sia sempre svolta un'apposita valutazione medica affinché nessun danno alla salute dei cittadini stranieri possa derivare da improvvise interruzioni di terapie.

5 ASSISTENZA PSICOLOGICA E SOCIALE

5.1 Nel corso della visita la delegazione ha incontrato l'assistente sociale e lo psicologo e ha consultato i registri in cui entrambe documentano la propria attività, distinta, per lo più, tra "colloqui" e "giro moduli".

Lo psicologo ha illustrato, in particolare, l'attività che svolge a tutela delle persone affette da tossicodipendenza o che manifestano disturbi psichiatrici, mentre l'assistente

²⁶ Sul medesimo punto le "Linee guida Frontex" del 2016 stabiliscono qualche garanzia ulteriore stabilendo che il personale sanitario è, altresì, tenuto a valutare l'opportunità di rendere disponibili ai cittadini stranieri, al termine dell'operazione, un quantitativo suppletivo di medicinali affinché non rischino di andare incontro a un'improvvisa interruzione della terapia nel Paese di ritorno
https://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Guide_for_Joint_Return_Operations_by_Air_coordinate_d_by_Frontex.pdf

²⁷ Paragrafo 54 Rapporto CPT.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

sociale²⁸ ha riferito di svolgere l'indagine socio-familiare della persona e di fornire informazioni sui servizi del territorio.

5.2 Il Garante nazionale invita a riflettere sull'opportunità di sviluppare una maggiore integrazione tra i servizi di assistenza alla persona in carico all'ente gestore e determinati compiti informativi a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza, per esempio, in tema di iniziative di reintegrazione e di assistenza come il Programma di assistenza e reintegrazione di Frontex. Su mandato dell'UE l'Agenzia europea, in collaborazione con gli Stati membri e con il supporto di partner locali nel Paese terzo di rinvio, fornisce, infatti, una serie di servizi ai cittadini stranieri che ritornano volontariamente o forzatamente nei Paesi d'origine²⁹. Figure come lo psicologo e l'assistente sociale potrebbero avere positiva utilità nel presentare ai cittadini stranieri tali opportunità e ampliare, pertanto, l'adesione e l'effettivo accesso ai servizi garantiti agli stranieri destinatari di misure di rimpatrio³⁰.

5.3 Inoltre, a tutela delle persone con profili di vulnerabilità, ritenute comunque idonee a permanere nel Cpr, sembra opportuno suggerire l'organizzazione di riunioni di equipe che coinvolgano anche l'informatore legale per rafforzare l'informativa rispetto all'attivazione di possibili percorsi di regolarizzazione.

6 QUALITÀ DELLA VITA DETENTIVA E CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO

6.1 Svolgimento di attività

Con riferimento all'organizzazione di attività ricreative, sociali e religiose, il calendario delle iniziative disponibili nella settimana di riferimento della visita comprendeva: 1) "attività all'aperto" per 10 persone, 2) "art therapy" per 4 persone, 3) "giochi di società", 4) "attività all'aperto calcio" per 10 persone, 5) "gruppo di psicoterapia" per 4 persone, 6) "corso di lingua italiana".

Fatto salvo l'accesso al campo sportivo, la delegazione constatava che le attività programmate il giorno della visita non avevano concretamente luogo, mentre psicologo e assistente sociale si limitavano a passeggiare accanto ai settori per qualche colloquio con gli stranieri.

²⁸ La professionista era entrata in servizio 10 giorni prima.

²⁹ Secondo quanto riportato sul sito di Frontex, si tratta di misure *post arrival* per un'assistenza immediata al momento dell'arrivo o di misure *post return* di lungo periodo, in tal caso eventualmente relative all'acquisto di strumenti professionali per l'avvio di un'attività o a servizi sanitari.

<https://www.frontex.europa.eu/return-and-reintegration/reintegration-assistance/>

³⁰ Lo spunto per un rafforzamento dell'attività di informazione nasce dalla constatazione che nel corso dell'operazione congiunta Italia – Cipro di rimpatrio forzato di cittadini nigeriani del 22 febbraio 2025 i monitor del Garante nazionale apprendevano che nessuna delle 21 persone espulse dall'Italia aveva aderito al pacchetto di servizi di reintegrazione proposto mentre tutte e 16 le persone espulse da Cipro avevano aderito.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

D'altra parte, come già osservato, la mancanza di spazi dedicati all'interno o all'esterno dei moduli rende di fatto impraticabile lo svolgimento di fruttuose iniziative. Quelle pianificate non possono che avere luogo nella sala di degenza con il limite massimo di coinvolgimento di 4 partecipanti (a fronte della capienza del centro di 88 posti³¹).

Le persone trattenute hanno, infatti, riferito che in pratica l'unica attività disponibile è l'accesso al campo sportivo³².

Il Garante nazionale invita a valutare la possibilità di organizzare le attività – quando disponibile - nel settore utilizzato come riserva. Peraltro, simile soluzione appare in linea con l'ordinanza generale della Questura del 26 novembre 2024, la quale dispone che, nelle more di allestimento di spazi per lo svolgimento delle attività, il gestore debba organizzare nell'area sicura della struttura un ambiente dedicato allo svago e al culto.

6.2 Contatti con il mondo esterno

6.2.1 Il telefono cellulare di proprietà della persona viene requisito all'ingresso; se il cittadino straniero lo richiede, può disporre, solo per il tempo necessario a consultarne la rubrica, all'interno dell'Ufficio Economato.

Per telefonare i cittadini stranieri utilizzano il telefono cellulare di proprietà dell'ente gestore (non smartphone)³³, disponibile in ogni modulo, con possibilità di chiamate illimitate in Italia (cellulari inclusi) ma senza possibilità di inviare/ricevere messaggi o di effettuare videochiamate³⁴. Per chiamate verso l'estero l'ente gestore consegna ai cittadini stranieri nel kit d'ingresso una scheda telefonica del valore di 5 euro. Ogni successiva ricarica è a carico della persona che, potrà, eventualmente, procedere al relativo acquisto tramite il pocket money (5 euro ogni due giorni).

6.2.3 I limiti di esercizio di tale facoltà hanno chiaramente un impatto diretto anche sulla comunicazione con il difensore e pertanto sul diritto di difesa.

A tal proposito, è stato riferito alla delegazione che, dietro apposita richiesta, viene consentita la temporanea fruizione del telefono personale per l'invio di documentazione all'avvocato (in tal caso viene concesso alla persona di collegarsi temporaneamente alla rete wifi del Gestore nell'area uffici³⁵).

³¹ L'impressione è che comunque le attività non vengano realizzate e la sala degenza in realtà venga utilizzata solo da psicologo e assistente sociale per i colloqui.

³² In effetti la delegazione constatava che all'interno di uno dei settori visitati era affisso un calendario di attività non aggiornato.

³³ Un telefono ogni 8 cittadini stranieri.

³⁴ Il dispositivo rimane sempre all'interno del modulo salvo quando vi sia la necessità di ricaricarlo (circostanza che si verifica frequentemente considerato l'intensa utilizzazione).

³⁵ In tutta l'area del Cpr non vi è campo per i cellulari smartphone.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Tuttavia, tale possibilità, come quella di richiedere l'accesso alla rubrica o di effettuare videochiamate, non è riportata nel Regolamento della struttura; non vi è pertanto alcuna garanzia che la persona ne venga a conoscenza e benefici quindi di un'effettiva possibilità di esercizio.

I (P) Il Garante Nazionale raccomanda di assicurare alle persone trattenute la libertà di corrispondenza telefonica con possibilità, altresì, di videocollegamento in conformità alla raccomandazione formulata alla lettera G nel documento relativo ai rilievi generali. La relativa disciplina, comprensiva delle ipotesi di utilizzo del telefono personale, sia puntualmente riportata nel regolamento della struttura e portata a conoscenza delle persone straniere.

6.2.4 La gestione autonoma, da parte delle persone trattenute, dell'unico dispositivo telefonico disponibile all'interno del settore detentivo potrebbe, peraltro, creare disordini e determinare dinamiche di sopraffazione a danno delle persone più fragili.

7 SICUREZZA

7.1 Con riferimento all'organizzazione dell'apparato di sicurezza, è stato riportato che, fatta eccezione per gli addetti alle pulizie, è generalmente interdetto al personale dell'ente gestire l'ingresso nel settore detentivo.

Come già osservato, il divieto riguarda anche l'operatore legale, che, infatti, ha riferito di dover provvedere alla somministrazione dell'informativa legale, prevista dall'articolo 2 del Regolamento, attraverso le sbarre di perimetrazione dei settori, rimanendo in piedi ed all'aperto con qualsiasi condizione climatica³⁶.

Appare di difficile comprensione la ragionevolezza di una simile prassi che può interessare per esempio, anche la consultazione dell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato da parte dello straniero che intenda nominare un avvocato di fiducia ma non disponga di alcun contatto di riferimento.

Anche la somministrazione dei pasti avviene attraverso l'apposita fessura presente nel cancello d'ingresso nel settore, senza accesso del personale addetto nel modulo³⁷.

³⁶ La circostanza è stata constatata, con riferimento ai mediatori culturali, anche dal Cpt che nel proprio Rapporto ha osservato come in linea generale « there is no justification for cultural mediators to speak to detainees through bars or at the entrance to the module, as was observed in the Milan and Potenza CPRs. » (paragrafo 40).

³⁷ Si veda la Guida sulla detenzione amministrativa di migranti e richiedenti asilo del Consiglio d'Europa in base alla quale *food should not be distributed through a food slot*. La Guida, pubblicata nel novembre 2023, è stata elaborata dal Comitato europeo per la cooperazione giuridica (CDCJ) sulla base degli standard internazionali ed europei di settore.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Sul punto, le disposizioni dell'ordinanza generale della Questura del 26.11.2024, senza stabilire un generale divieto di accesso, prescrivono solamente la necessità che il personale dell'ente gestore sia accompagnato all'interno dei moduli dal personale di polizia.

Ciò considerato, **il Garante nazionale formula le seguenti raccomandazioni:**

L1 (P) sia adibito un locale apposito per la somministrazione dell'informativa legale da parte dell'operatore del Centro,

L2 (P) sia consentito l'accesso all'interno dei moduli del personale addetto per l'espletamento di tutte le attività di competenza.

7.2 Riguardo alle verifiche di sicurezza, nel corso del colloquio con il responsabile dell'area sicurezza e con il personale del dispositivo di vigilanza, viene riferito che nel controllo all'ingresso viene chiesto al cittadino straniero di fornire volontariamente gli effetti personali che non è consentito introdurre nei settori detentivi e in caso di mancata collaborazione si proceda al controllo fisico sulla persona e sui suoi effetti per verificare che non porti su di sé strumenti atti a offendere.

L'attività posta in essere dalle Forze di polizia in collaborazione con il personale degli enti gestori non è oggetto di puntuale disciplina, in particolare in ordine alle sue modalità operative, e non viene verbalizzata.

Nell'ordinanza generale della Questura del 26.11.2024 si legge solamente che è compito dell'ente gestore acquisire dai cittadini stranieri in ingresso gli oggetti non ammessi, mentre spetta al personale di vigilanza effettuare controlli di sicurezza sulle persone trattenute al rientro nel modulo abitativo dopo i colloqui con i difensori. Le disposizioni in questione prevedono, altresì, la realizzazione di ispezioni e perquisizioni preventive all'interno dei moduli volte a verificare la presenza di materiale pericoloso o idoneo a favorire fughe.

M (P) Il Garante nazionale raccomanda che le verifiche di sicurezza compiute sulla persona e sui suoi effetti personali siano compiutamente disciplinate e verbalizzate.

8 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

8.1 Diritto all'informazione



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

8.1.1 Il diritto di informazione del cittadino straniero trattenuto è disciplinato da varie fonti normative che ne definiscono il contenuto in base ai diversi beni giuridici tutelati³⁸; i tempi e le modalità di attuazione rappresentano essenziali parametri di valutazione della sua effettività.

8.1.2 Si è già fatto cenno alle condizioni estremamente precarie in presenza delle quali al Cpr di Palazzo San Gervasio viene somministrata l'informativa normativa da parte degli operatori legali: impossibilitati a fare accesso all'interno dei moduli abitativi o a utilizzare un ambiente dedicato, operatori e cittadini stranieri realizzano i colloqui in piedi, all'aperto, attraverso le sbarre di perimetrazione dei moduli, esposti a qualsiasi condizione climatica e in assenza della indispensabile riservatezza.

8.1.3 In tema di diritto all'informazione deve altresì essere rilevata l'esiguità del Regolamento interno del Centro che sostanzialmente si limita a riportare nel suo breve articolato alcune disposizioni generali del Regolamento ministeriale senza disciplinare compiutamente e in concreto il trattamento specifico riservato nella struttura alle persone trattenute. Risulta pertanto trascurata la disciplina di aspetti fondamentali quali: i controlli per il rinvenimento degli oggetti vietati, la custodia degli effetti personali e la relativa restituzione (incluso il denaro contante e altri oggetti di valore), le modalità di presentazione di domande (istanze, reclami, richieste di protezione internazionale), la procedura di nomina dell'avvocato di fiducia, i colloqui e le visite, le regole di comunicazione con l'esterno, di accesso ai servizi, di fruizione delle attività, di acquisto di beni, le attività/condotte consentite e quelle vietate nella quotidianità, le regole di convivenza (rispetto orario notturno), le possibilità di accesso al cellulare personale per la consultazione della rubrica o l'invio di documenti all'avvocato.

N (P) Nell'ottica di assicurare nei vari Cpr assetti regolativi uniformi ed esaurienti il Garante nazionale raccomanda la predisposizione di uno schema di Regolamento utilizzabile dalle Prefetture che includa, per esempio, la disciplina puntuale di tutti i diritti fondamentali riconosciuti alle persone migranti trattenute, le modalità di accesso alle attività e ai servizi garantiti all'interno delle strutture, le procedure e le regole dell'organizzazione della

³⁸ A tutela dello straniero trattenuto: 1) il T. U. Imm. all'articolo 14, prescrive, « la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità» (articolo 14, comma 2) e al comma 2 bis l'informazione sul diritto di reclamo; 2) l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 142/2015 stabilisce che lo straniero riceva « a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale»; 3) l'articolo 20 del DPR 394/1999 prevede i doveri di informativa in relazione alla possibilità di nomina di un difensore di fiducia; 4) l'articolo 2 del Regolamento sui Cpr dispone che l'ente gestore, attraverso un mediatore linguistico culturale, adempia a tutta una serie di doveri di informazione, incluse le regole di convivenza all'interno della struttura.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

vita quotidiana, l'iter di nomina dei difensori di fiducia e le modalità di uso del telefono cellulare personale.

8.1.4 L'omessa traduzione, almeno nelle lingue principalmente comprese dagli stranieri trattenuti, e la mancata consegna al cittadino straniero interessato di modulistica importante come il *Modulo scheda ingresso ospite*, che attesta gli effetti personali e le somme di denaro requisite all'arrivo, rappresentano un ulteriore vulnus al diritto di informazione³⁹. Nel documento non vi è nemmeno lo spazio per indicare se le procedure d'ingresso siano state espletate con il supporto di un mediatore.

8.1.5 Riguardo al servizio di mediazione culturale, viene riferito che gli operatori in servizio coprono l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'arabo e il cinese con esclusione, in particolare, del portoghese e di lingue asiatiche, come l'hindi, l'urdu, il farsi, il pashtu⁴⁰, pur parlate da quote non trascurabili di persone trattenute.

8.1.6 Infine, si osserva che non vi è una modalità di tempestiva registrazione della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale. La prassi prevede che la persona faccia richiesta di colloquio con l'Ufficio immigrazione per il tramite del personale dell'ente gestore e che solo in sede di colloquio con l'Ufficio immigrazione (colloquio che può verificarsi anche a giorni di distanza dalla richiesta), tale manifestazione di volontà sia considerata (l'Ufficio immigrazione dal sabato pomeriggio al lunedì mattina non è operativo)⁴¹.

Al fine di scongiurare rischi di *refoulement* di persone che in qualsiasi modo hanno espresso la volontà di accedere alla protezione internazionale,

³⁹ Nel Modulo non vi è nemmeno lo spazio per indicare se le procedure d'ingresso sono state espletate con il supporto di un mediatore.

⁴⁰ Con esplicito riferimento alle carenze relativamente a urdu e pashtu paragrafi 75 e 82 Rapporto CPT. Paragrafo 82 «With regard to the interpretation service, the delegation found that, in principle, cultural mediators acted as interpreters for detained persons who could not express themselves in Italian. Such a solution was satisfactory, in particular for the Arabic-speaking population, but left some under-represented categories uncovered. For example, it was not uncommon for detainees who spoke Urdu or Pashto to undergo a court hearing without an interpreter being physically present. The CPT recommends that foreign nationals are always allowed to receive the assistance of a qualified interpreter during judicial hearings, and that resort may also be had to telephone interpretation during hearings in exceptional circumstances. »

⁴¹ A tal riguardo, si rammenta che per giurisprudenza consolidata «Lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla commissione territoriale e alla sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali e cioè nel momento dell'effettiva manifestazione di volontà del richiedente, asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata» (Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 17 settembre 2020, n. 21920).



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

O (P) il Garante nazionale raccomanda all'ente gestore di prevedere un sistema di documentazione immediato delle manifestazioni espresse in tal senso dai cittadini stranieri.

8.2 Accesso alla giustizia

8.2.1 In base a quanto comunicato al Garante nazionale, persistono le criticità relative alla formalizzazione delle nomine dei difensori di fiducia già in passato oggetto di specifiche interlocuzioni con la Prefettura di Potenza.

Nel corso della visita la delegazione del Garante si è soffermata sulla circostanza che è compito dell'ente gestore raccogliere le richieste di nomina, che vengono successivamente trasmesse al funzionario che procede alla formalizzazione. Al fine di accelerare la comunicazione, è prassi che, su richiesta dello straniero, il gestore anticipi la nomina all'avvocato designato.

Il Garante nazionale raccomanda che:

P1 (P) il procedimento di nomina dei difensori di fiducia sia dettagliatamente illustrato in un atto regolamentare, che preveda, tra l'altro la necessità della verbalizzazione della nomina;

P2 (P) le modalità di nomina siano inserite nel Regolamento interno della struttura affinché sia conosciuto dalle persone trattenute.

8.2.2 Si è così rilevato che nelle prassi è risultata trascurata la disposizione di cui al paragrafo 7 dell'articolo 3 del Regolamento relativa alla composizione del fascicolo da sottoporre all'Autorità giudiziaria in sede di convalida e di proroga del trattenimento. La responsabile del centro ha dichiarato di non essere al corrente di dover rendere disponibile alla Polizia la documentazione socio-sanitaria delle persone trattenute in vista delle udienze di verifica della misura restrittiva applicata, come previsto nella previsione citata, e di non avere mai ricevuto richieste in tal senso da parte della competente Autorità; nemmeno la responsabile dell'Ufficio immigrazione aveva presente la disposizione.

Riguardo alle modalità di celebrazione delle udienze, a Palazzo San Gervasio le udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale si svolgono in videocollegamento con l'aula del Giudice mentre la competente Commissione territoriale di Salerno accede al centro per lo svolgimento delle audizioni.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Q (P) Si raccomanda di assicurare la trasmissione di tutta la documentazione necessaria a comporre il fascicolo da sottoporre all'Autorità giudiziaria in sede di convalida e di proroga del trattenimento.

Nel presentare questo Rapporto, il Garante nazionale ricorda che ogni visita rappresenta intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Istituzioni.

Il Rapporto contiene alcune Raccomandazioni e la richiesta di alcuni chiarimenti ai quali il Garante nazionale chiede che, come previsto dall'articolo 22 del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat), sia data risposta da parte delle competenti Autorità. Il Rapporto rimarrà riservato per trenta giorni, per dare tempo alle Autorità di rispondere. Successivamente, previa anonimizzazione dei dati personali, sarà reso pubblico sul sito del Garante insieme alle risposte pervenute.

Mario Serio